

ES. 2/6/93

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI E PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241 la concessione di contributi ai soggetti che svolgono attività di rilevante interesse in campo culturale e sociale e agli organismi associativi operanti nel territorio comunale iscritti in apposito Albo di cui all'art. 11 - comma 4º - dello Statuto. Detti contributi vengono erogati con le modalità stabilite dall'art. 3 del presente regolamento.

Il Regolamento disciplina, altresì, la concessione di vantaggi economici anche sotto forma di concessione in uso di beni e servizi, sia alle persone fisiche e agli organismi associativi di cui al precedente comma, sia ad Enti pubblici e privati, anche se non riconosciuti.

Lo stesso disciplina l'istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 22 della Legge 412 del 30 dicembre 1991 -

ART. 2: SETTORI DI INTERVENTO.

L'Amministrazione Comunale su domanda degli interessati interviene, secondo la propria competenza e possibilità, nei settori promozionale, economico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Trattandosi di attività di sostegno, esterna all'Ente, contributi e benefici possono essere attribuiti solo nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gli interventi dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale, dei quali il Consiglio Comunale è il massimo garante.

I contributi possono essere concessi solo in funzione di attività, interventi o manifestazioni che interessino la comunità locale.

I contributi e vantaggi economici non possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura esclusivamente privata, né essere disposti a favore di soggetti i quali esercitino a scopo di lucro le attività o gli interventi, per i quali i contributi sono richiesti.

### ART.3: NATURA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o con la messa a disposizione di beni e servizi utili per la realizzazione di specifiche attività. In ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente ad interessi della collettività.

La misura del contributo o del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l'interesse, di cui il beneficiario è portatore, ha per la comunità locale e comunque non potrà superare il costo effettivo dell'attività che il richiedente intende realizzare.

Qualora nelle proposte o progetti presentati da Enti o Associazioni che operano nei settori di cui all'ART.2, siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi ed a linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale, l'intervento potrà coprire anche per intero le spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa, purché la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario da parte di terzi.

L'intervento del Comune non potrà in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale, qualunque ne possa essere la causa o il motivo.

Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o Associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture e prestazioni di qualsiasi altro titolo.

Il Comune non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato con-

tributi finanziari. Ugualmente non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi, anche nell'ipotesi che degli Organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

#### ART. 4: ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

Come previsto dalla Legge 11/08/1991 n.266 sul volontariato, dall'ART. 3 della Legge regionale 07/05/1985 n.58 e dall'ART. 11, comma 6 dello Statuto comunale, è istituito l'Albo comunale degli Organismi associativi.

All'Albo comunale possono iscriversi le Associazioni di cui al precedente ART. 1 del presente regolamento che presentino i seguenti requisiti:

- a) I compiti istituzionali dell'organismo associativo siano svolti prevalentemente mediante l'impiego di volontari non retribuiti;
- b) I componenti degli organi dell'Associazione non abbiano rapporti d'impiego o libero professionali con l'Associazione medesima;
- c) L'Associazione all'atto della domanda abbia effettivamente svolta attività da almeno un anno;
- d) Le norme organizzative dell'Associazione siano informate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Sindaco entro il 30 gennaio di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno.

Le Associazioni che risultano già iscritte all'Albo, di cui al presente articolo, produrranno, entro il termine stabilito al precedente comma 3 - apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti la persistenza delle condizioni richieste.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e comunque non oltre il 31 marzo, la Giunta Comunale dispone, qualora ricorrano le condizioni richieste, - vista l'istruttoria dell'ufficio competente - l'iscrizione dell'Associazione all'Albo comunale, ovvero le ragioni che ne hanno determinato l'esclusione.

La Giunta comunale, ove ne ravvisi la necessità, dispone ulteriori verifiche ed approfondimenti in merito alla documentazione allegata alla domanda di iscrizione all'Albo, tramite l'Ufficio responsabile dell'istruttoria medesima.

Ogni variazione concernente i dati di cui alle lettere a) e b) del 3º comma, deve essere comunicata, entro il semestre solare nel quale si è verificata, dall'Associazione al Sindaco, con apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante.

Qualora l'Associazione iscritta all'Albo comunale perda uno dei requisiti di cui al precedente comma 2º, con deliberazione di Giunta Comunale - su segnalazione del competente Ufficio - si provvede alla cancellazione.

L'Albo comunale degli organismi associativi viene pubblicato annualmente, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune entro il 15 aprile dell'anno di riferimento.

L'Amministrazione comunale si riserva di predisporre appositi moduli per la rilevazione della documentazione richiesta.

#### ART. 5: DOMANDA.

I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere ai contributi nonché alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono rivolgere apposita domanda contenente motivazione dettagliata e, se del caso, documentata, delle ragioni che sono a fondamento della richiesta. Nel caso in cui il contributo riguardi specifiche iniziative, la domanda deve essere presentata con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data dello svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza e urgenza.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona giuridica, il legale rappresentante, dovrà dichiarare, nella domanda, che l'Ente che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamen-

te, articolazione politico - organizzativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 195, modificato con l'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659.

Oltre alla dichiarazione, la domanda dovrà altresì contenere:

- a) generalità della persona fisica richiedente, indirizzo e codice fiscale, ovvero, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, ovvero, denominazione delle persone che legalmente la rappresentano;
- b) l'indicazione dell'eventuale numero del conto corrente intestato al soggetto richiedente;
- c) descrizione dell'iniziativa o del programma di attività per il quale il contributo viene richiesto, indicazione del periodo di svolgimento, analitica previsione di spesa, nonché eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima e possibili forme di autofinanziamento;
- d) espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento;
- e) l'impegno di utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui è stato concesso.

Nel caso che l'Ente beneficiario in un precedente esercizio, abbia ricevuto un contributo dal Comune, dovrà presentare il rendiconto unitamente alla richiesta del nuovo contributo o indicare gli estremi dell'avvenuta presentazione, qualora questa risulti già effettuata.

Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso cui le realizzano e pubblicizzano che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### ART. 6: PATROCINIO

Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative, progetti, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.

Esso non comporta di per sé una contribuzione economica e deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### ART. 7: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

A corredo della domanda di contributo o vantaggio economico il soggetto richiedente dovrà trasmettere la seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto, da parte dei soggetti per i quali sono previsti, e comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto dell'Organismo associativo. Tale documentazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente.

Per i soggetti che risultino avere già prodotto al Comune - all'atto dell'Iscrizione all'Albo - copia dello Statuto e dell'atto costitutivo, in luogo di essi va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dello Statuto già presentato;

b) da parte dei soggetti svolgenti attività imprenditoriale, la dichiarazione sostitutiva di cui al 9º comma dell'art. 10 quinquies della legge 31.05.1965 n. 575, come modificato dall'Art. 7 della legge 19.03.1990 n. 55.

A questi soggetti, peraltro, possono essere concessi vantaggi economici, ma non contributi;

c) per gli Enti Locali territoriali ed altri Enti pubblici, in luogo della documentazione di cui alla lett. a) del precedente 1º comma, è richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo, riguardante la richiesta del contributo.

#### ART. 8: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.

L'istruttoria della domanda di contributo viene effettuata dall'Ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione e comunque all'iniziativa che il richiedente intende realizzare.

In tale fase dovranno essere rilevati i contributi richiesti ed eventualmente concessi, durante l'anno, in precedenza al medesimo soggetto.

L'Amministrazione si riserva di predisporre apposite schede per la rilevazione dei dati necessari all'istruttoria e alla liquidazione del contributo.

#### ART. 9: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI.

La Giunta Comunale, tenuto conto dell'istruttoria della domanda e delle risorse disponibili in bilancio, delibera la concessione del contributo o vantaggio economico stabilendo l'importo assegnato e le modalità di erogazione, escludendo le istanze risultate prive dei requisiti o quelle in contrasto con le norme del presente regolamento o dello Statuto comunale.

La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione o l'erogazione di un contributo, può chiedere ulteriori verifiche o integrazioni di documentazione.

La concessione del contributo o vantaggio economico disposto dalla Giunta è subordinata all'impegno ad utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui è stato concesso e al tal fine, dovrà essere resa idonea dichiarazione da parte del soggetto interessato.

#### ART. 10: EROGAZIONE.

Quando il beneficio economico consiste nella erogazione di una somma di denaro, detta erogazione può essere ripartita in due o più quote, da corrispondere: una, prima dell'inizio dell'attività, le altre a seguito della positiva valutazione da parte del responsabile del competente Ufficio a conclusione dell'attività.

L'erogazione della somma può tuttavia avvenire in un'unica soluzione quando ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività da svolgere.

#### ART. 11. RENDICONTO.

Entro 90 giorni dalla conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale - pena l'esclusione dall'erogazione di ulteriori contributi - apposito rendiconto ed una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte del contributo eventualmente non spesa.

Ove la manifestazione per la quale è stato richiesto il contributo non dovesse essere più effettuata, dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale il contributo eventualmente erogato entro il termine massimo di 20 giorni dalla data prevista per la manifestazione.

Del rendiconto di cui al comma 1° del presente articolo, dovrà essere preso atto con delibera di Giunta, che dovrà prevedere anche il reintroito dell'eventuale parte di contributo non spesa.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la eventuale mancata restituzione di somme prevista dal presente titolo comportano la decadenza dal diritto all'assegnazione del contributo, nonché la esclusione del soggetto interessato, da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre eventuali azioni legali per il recupero coatto.

In caso di inadempienza di particolare rilevanza, l'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'Ufficio competente, può disporre la cancellazione del richiedente dall'Albo di cui all'ART. 4 del presente regolamento.

#### ART. 12: INTERVENTI ESCLUSI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Restano esclusi dal presente regolamento in quanto soggetti ad autonoma disciplina i seguenti interventi:

- a) sussidi socio-assistenziali;

- b) interventi di assistenza sociale;
- c) interventi di diritto allo studio di cui alla Legge Regionale n. 53/19981.

Sono esclusi dalle presenti norme le concessioni di benefici di scarso valore economico legate a funzioni di rappresentanza quali: coppe, trofei, medaglie, pubblicazioni, per i quali la Giunta comunale delibera di volta in volta.

#### ART. 13: ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.

È istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio Comunale.

Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.

L'Albo è aggiornato annualmente entro il 31 marzo con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

L'Albo istituito in conformità al 1º comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### ART. 14: CONTENUTO DELL'ALBO.

Per ciascun soggetto iscritto all'Albo sono indicati:

- a) generalità complete del beneficiario, indirizzo e codice fiscale; se il beneficiario non è persona fisica, denominazione o ragione sociale dello stesso, sede legale, codice fiscale o partita IVA;
- b) finalità dell'intervento e fonte normativa;
- c) importo economico dell'intervento erogato nell'anno;
- d) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale ha avuto luogo l'erogazione.

Alla prima redazione dell'Albo e ai successivi aggiornamenti provvede l'Ufficio gestore dell'ALBO FORNITORI del Comune.

L'Albo dei beneficiari é pubblicato per 2 mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione é data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'Albo puó essere consultato da ogni cittadino; il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilitá di accesso e pubblicitá.

#### ART. 15: PUBBLICITA'.

La Giunta comunale dispone le iniziative idonee per assicurare la piú ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 142/90, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### ART. 16: NORMA TRANSITORIA.

Nel caso in cui pervengano domande di contributo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'istituzione dell'Albo di cui all'art. 4 dello stesso, la Giunta Comunale potrà comunque concedere il contributo qualora ricorrano i requisiti previsti per ottenere l'iscrizione al citato Albo di cui all'art. 4.

cpm/ 25.8.1992  
ANNA/ CONTRIBU.REG.